

Graziana BRESCIA

IL FIGLIO *SPE\$ PATRIS* NELLA DECLAMAZIONE LATINA E NELL'IMMAGINARIO LETTERARIO E GIURIDICO*

A Sofistopoli – la città virtuale dei retori, secondo l'efficace definizione di Donald Russell¹ – la possibilità di comporre e riformulare, nel migliore dei modi possibili, conflitti e tensioni familiari e sociali si gioca nello spazio ideale di quei tribunali fittizi investiti, di volta in volta, del compito di decidere, dirimere, valutare, in nome e sotto il segno della *lex*. Ma, come hanno dimostrato gli studi di Mario Lentano², la legge scolastica che ambisce a regolare ogni possibile controversia, si configura spesso come transcodificazione del *mos* in termini di *lex* e richiede, pertanto, di essere indagata nelle sue motivazioni e nei suoi significati anche dal punto di vista antropologico e culturale. Questa originale operazione di «giuridicizzazione» dell'etica, presupposta dalle declamazioni, mostra come quella compiuta nelle aule scolastiche non sia una lettura isolata o, meglio ancora, ingabbiata nelle mura asfittiche di uno spazio “altro” rispetto alla realtà, ma dia voce a istanze radicate nella cultura romana senza soluzione di continuità, rispecchiando modelli rintracciabili nel mito e nella letteratura come anche nella letteratura giuridica *stricto sensu*. L'adozione di un approccio metodologico comparativo tra letteratura, antropologia e diritto, che permette di superare gli steccati disciplinari pur salvaguardando la specificità dei rispettivi ambiti e, soprattutto, di fornire una visione della complessità dei modelli culturali dell'antica Roma, può trovare, pertanto, un osservatorio privilegiato proprio nella natura ibrida delle controversie, «i compiti in classe»³ somministrati agli allievi di queste scuole e divenuti un prodotto letterario nei quattro *corpora* approntati da Seneca Padre, dallo Pseudo-Quintiliano e da Calpurnio Flacco.

In questa prospettiva metodologica – che suggerisce una possibile pista di indagine delle declamazioni di scuola complementare alla chiave di lettura giusromanistica, orientata a risconrarne l'utilità unicamente nell'individuazione in esse degli *ipsissima verba legis* e, per converso, a disconoscerne qualsiasi valore in mancata realizzazione di tali aspettative⁴ – si inserisce la proposta di analisi della *declamazione minore* pseudoquintiliana 277⁵: il caso discusso in questa controversia mostra, infatti, una possibile convergenza tra declamazione, letteratura e diritto, nella tutela del matrimonio romano e della sua principale finalità, la procreazione di prole legittima, rispetto alla minaccia rappresentata dall'adulterio (*thema: SUPPLICIA PRAEGRNANTIVM IN DIEM PARTVS DIFFERANTVR. Praegnantem in adulterio deprehensam occidit maritus. Reus est caedis*). Qui come in molte delle declamazioni del *corpus* delle *Minores* in

* Desidero esprimere la mia gratitudine nei confronti di Giampiero Scafoglio ed Eugenio Amato per avermi generosamente invitato a partecipare alla giornata di studio che ha offerto l'occasione per la redazione di questo contributo. Sono altresì riconoscente a Mario Lentano che ha letto e discusso con me queste pagine (anche se è da attribuire solo alla mia responsabilità l'eventuale permanenza di imprecisioni ed errori) e ad Emanuele Berti e Alfredo Casamento per avermi consentito di leggere in anticipo i loro contributi in corso di stampa.

¹ D.A. Russell, *Greek Declamation*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, p. 21.

² M. Lentano, *Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina*, Lecce, Grifo, 2014.

³ L'efficace definizione è di M. Lentano, *Compiti in classe in Roma antica*, Bari, Palomar, 2007.

⁴ M. Bettinazzi, *La legge nelle declamazioni quintiliane. Una nuova prospettiva per lo studio della lex Voconia, della lex Iunia Norbana e della lex Iulia de adulteriis*, Saarbrücken, Alma Mater, 2014, p. 6.

⁵ Preciso che qui e sempre le *Minores* sono citate secondo il testo stabilito da M. Winterbottom (a cura di), *The Minor Declamations Ascribed to Quintilian*, Berlin-New York, De Gruyter, 1984, che preferisco a quello più recente ma più “interventista” di D.R. Shackleton Bailey, *M. Fabii Quintiliani. Declamationes minores*, Stuttgartiae, Teubner, 1989.

cui si discutono cause inerenti a questo tema (244, 249, 273, 275, 277, 279, 284, 286, 291, 300, 310, 319, 330, 335, 347, 357), a regolare la controversia è la *lex scolastica Adulterum cum adultera liceat occidere*⁶, che, diversamente da quanto previsto dalla *lex Iulia de adulteriis*, legittima il marito a punire l'adultera con la morte⁷. Ad essere messa in discussione non è mai la legge in sé quanto la sua applicabilità a casi limite in cui essa entra in conflitto con altre *leges* reali o fittizie (differimento del *supplicium* per la *praegnas*), o con particolari condizioni e situazioni (esilio, *raptus*, sacerdozio, *pueritia*). Ed è proprio la capacità di questa *lex* di attestarsi anche in queste situazioni critiche a confermarne ulteriormente la validità. Ad essere contestata non è mai la legittimità per il marito di mettere a morte gli adulteri, quanto semmai la sua piena adesione allo statuto di marito o perché *raptor* (286) o, a sua volta, *adulter* (291), o perché *impubes* (279), nonché la possibilità di godere dei diritti civili in quanto *exul*: nello specifico della *declamazione minore* 277, essa entrerebbe, infatti, in conflitto con un'altra legge, quella che prevede per la *praegnas* il differimento del *supplicium* al giorno del *partus* (*SUPPLICIA PRAEGRATIUM IN DIEM PARTUS DIFFERANTUR*). Si tratta, in realtà, come cercheremo di dimostrare, di un'antinomia apparente. Lo *ius* virtuale in materia di adulterio inventato dai retori ad uso delle scuole di declamazione riconosce al marito una più ampia sfera d'azione in virtù del legittimo attivarsi di un meccanismo passionale come reazione all'*iniuria* subita (in questa declamazione si fa esplicito riferimento al fatto che *ius scriptum est mariti dolori*, 277.3): si registrerebbe, pertanto, il ritorno ad uno *status quo ante* rispetto a quello codificato dalla *lex Iulia*, che non prevedeva lo *ius occidendi* per il marito dell'adultera, anticipando quanto avrebbe trovato espressione nella cultura giuridica del principato. I rescritti imperiali di Antonino Pio (ripresi, probabilmente con alcune modifiche, da Marco Aurelio e Commodo) mostrano, infatti, un orientamento più favorevole al marito che uccida, in considerazione dei moti passionali legati all'ira (*dolor* e *calor*), che attenuano la gravità dell'azione (*Dig.* 48.5.39 (38).8, Papiniano 36 *Quaestiones*):

Imperator Marcus Antoninus et Commodus filius rescripserunt: «Si maritus uxorem in adulterio deprehensam impetu tractus doloris interfecerit, non utique legis Corneliae de sicariis poenam excipiet». Nam et divus Pius in haec verba rescripsit Apollonio: «Ei, qui uxorem suam in adulterio deprehensam occidisse se non negat, ultimum supplicium remitti potest, cum sit difficillimum iustum dolorem temperare [...] Sufficiet igitur, si humilis loci sit, in opus perpetuum eum tradi, si qui honestior, in insulam relegari»⁸.

⁶ Cfr. 244.2: «Occidisti adulteros». *Quis igitur dubitat hoc in <hac> civitate a legibus permissum? «Adulterum» inquit «cum adultera liceat occidere»; 277.1: Occidere adulterum licet cum adultera; 277.5: Nam lex, cum occidere mihi adulterum cum adultera permittat, manifeste illud ostendit, non posse eos diversis temporibus occidi; 277.9: Ipsam vero adulteram adeo oportuit occidi ut numquam ulli irasci magis leges debuerint; 279.3: «adulteros» inquit «non occidisti»; 279.5: Marito vel occidere adulterum vel accepta pecunia dimittere licet. Non potes propter id irasci quod iura huic permiserunt; 284, thema: Adulteros liceat occidere; 286.3: Lex est quae permittat adulterum cum adultera occidere; 291, thema: Ille in adulterio eam cum priore marito deprehensam occidit; 335.8: Licuit, scio, sed non semper ad animum pertinent iura. Occidere adulteros lex permittit; 347, thema: Adulterum cum adultera liceat occidere.*

⁷ Di questa declinazione della normativa sull'adulterio in ambito declamatorio, con particolare riferimento alla *declamazione minore* pseudoquintiliana 277, mi sono occupata in G. Brescia, M. Lentano, «La norma assente. Storie di adulterio nella declamazione latina», *Giuristi nati. Antropologia e diritto romano*, a cura di A. McClintock, Bologna, Il Mulino, 2016, p. 135-184. Cfr., anche, M. Lentano, «Auribus vestris non novum crimen. Il tema dell'adulterio nelle *Declamationes minores*», *Le «Declamazioni minori» dello pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra letteratura e diritto*, a cura di A. Casamento, D. van Mal-Maeder, L. Pasetti, Berlin-Boston, De Gruyter, 2016, p. 63-80.

⁸ Questo stesso rescritto di Antonino Pio viene richiamato anche da Marciano nel frammento in cui cita la costituzione adrianea sull'uccisione avvenuta *non occidendi animo* *Dig.* 48. 8. 1. 5 (Marcian. 14 *inst.*): *Sed et in eum, qui uxorem deprehensam in adulterio occidit, divus Pius levior poenam irrogandam esse scripsit, et humiliori loco positum in exilium perpetuum dari iussit, in aliqua dignitate positum ad tempus relegari*; il riferimento allo *ius dolor* del marito che ha ucciso la moglie sorpresa in adulterio ritorna in *Paul. 2 sent. coll.* 4.12.4 (= *Paul. sent.* 2.26.5): *maritum, qui uxorem deprehensam cum adultero occidit, quia hoc impatientia iusti doloris admisit, lenius puniri placuit*, e in *Pap. l.s. adult.*,

In realtà, l'analisi comparata delle fonti declamatorie e giuridiche rivela posizioni analoghe ma non del tutto sovrapponibili: nei rescritti citati non si arriva, comunque, mai a stabilire l'impunità del marito, ma soltanto la mitigazione della pena. Per quanto significativo fosse, rispetto alla *lex Iulia*, il ridimensionamento della colpa, saranno solo le leggi romano-barbariche a riconoscere al marito offeso un vero e proprio diritto di uccidere entrambi gli adulteri⁹. Risulta, pertanto, interessante rilevare come a questi stessi esiti giunga la declamazione nonostante essa sia cronologicamente più vicina alla cultura augustea di quanto non lo fossero i giuristi di età antonina e severiana che commentavano e motivavano il testo della *lex Iulia* e aprivano in esso nuovi spiragli: mettendo in scena questi mariti inflessibili giustizieri delle mogli colte in adulterio e legittimandone l'esercizio dello *ius occidendi* come reazione all'*iniuria* dettata da uno *iustus dolor*¹⁰, i declamatori che si misuravano in questi agoni fittizi sancivano come assolutamente inaccettabile l'adulterio femminile e giustificavano la reazione del coniuge offeso a prescindere da quello che le *leges* e, nello specifico, la *lex Iulia* sanzionavano.

In particolare, come si diceva, nella *declamazione minore* 277 si ragiona dell'applicabilità di quella *lex* ad un caso specifico e paradossale, quello di una *praegnas* adultera: il diritto del marito ad esercitare lo *ius occidendi* viene posto in conflitto e in frizione con un'altra *lex* declamatoria che prevede il differimento del *supplicium* per la *praegnas*. Nello svolgimento della controversia, che presenta il punto di vista del marito, identificabile con la *persona loquens* ossia il «declamatore fittizio»¹¹, l'apparente conflitto tra le due *leges* risulta, in realtà, vanificato nel momento in cui esso viene ricondotto alla ragione ispiratrice di entrambe, ovvero alla legittima aspirazione di un *pater* a vedere tutelato il matrimonio e, soprattutto, la sua principale finalità: la procreazione di prole legittima. Alla luce di questi modelli di indiscussa validità, la *praegnas adultera*, come viene opportunamente rilevato dal nostro declamatore (*alias* marito), costituisce una contraddizione in termini. Se la gravità dell'adulterio è legata alla

coll. 4.10.1, che individua nell'*honestissimus calor* riconducibile all'*ira* l'attenuante della pena per il coniuge offeso: *Si maritus uxorem suam in adulterio deprehensam occidit, an in legem de sicariis incidat, quaero. Respondit: nulla parte legis marito uxorem occidere conceditur: quare aperte contra legem fecisse eum non ambigitur. Sed si de poena tractas, non inique aliquid eius honestissimo calori permittitur, ut non quasi homicida puniatur capite vel deportatione, sed usque ad exilium poena eius statuatur.* Cfr., anche, *Coll.* 4.3.6: *sciendum est autem divum Marcum et Commodum rescripsisse eum qui adulterum inlicite interfecerit, leviori poena puniri. Sed et Magnus Antoninus peperit, si qui[s] adulteros inconsulto calore ducti interfecerunt.* Per una lettura approfondita della rilevanza assegnata nella cultura giuridica del principato ai moti passionali legati all'*ira* come circostanze attenuanti la gravità dell'azione, con una significativa analisi della sintomatologia delle passioni, cfr. G. Rizzelli, «Adulterium. Immagini, etica, diritto», «Ubi tu Gaius». *Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato*, a cura di F. Milazzo, Milano, Giuffrè, 2014, p. 145-322; Id., *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, Lecce, Il Grifo, 2014; Id., *Fra collera e ragione. Il castigo paterno in Roma antica*, *Giuristi nati*, a cura di A. Mc Clintock, Bologna, Il Mulino, p. 185-224.

⁹ *Lex Romana Burgundionum* 25: *Maritus, si adulterum cum uxore invenit, ita ut in unum sit et sese commisceant, liberum arbitrium habebit utrumque uno icto sic punire, secundum legem novellam Maiorani quae exinde ad ius vetus cuncta revocavit.*

¹⁰ Cfr. *decl.* 279.12: *Puto nondum habebat mariti dolorem. Ad vulnera adulteri et caedem et tristissimum occidendi hominis ministerium magno quodam impetu et (ut sic dixerim) furore opus est. Nec miror eos concitari qui veterem matrimoni consuetudinem, qui pudorem cubiculi, qui spem liberorum expugnatam esse credunt, qui illos occultos atque inenarrabiles patiuntur aestus: non potest uxorem suam sic odisse qui adhuc amare non potuit;* 335.6: *Uxorem adulteram inveni. Quid accidere gravius huic aetati potuit? [...] quantum hinc ceperim dolorem <vel sic aestimate>: deprehendi quod ipsos adulteros puderet, tenebris absconderunt tamquam nefas;* 347, *thema*: *ADULTERUM CUM ADULTERA LICEAT OCCIDERE. Uxor peregrinantis mariti mortem rumore cognovit. Heres inventa nupsit adulescenti cuidam et domum in dotem dedit. Supervenit maritus nocte, utrumque occidit. Reus est caedis;* 347.3: *Mihi ad defensionem hoc satis est: licuit. Possitis occisorum fortasse misereri quod decepti sunt, quod illos sua spes feclit: adulteri tamen fuerunt etiamsi ignoraverunt. Utrum domum meam non fui intraturus, an me in aliud cubiculum iuxta adulteros meos conlocaturus, an, cum venissem in cubiculum et iacentem cum adultero uxorem meam deprehendissem, excitaturus tantum? Quid deinde? Recepturusne an cessurus? Si talem habiturus eram animus, diis gratias ago quod nocte veni. Vos profecto dii coniugales.*

¹¹ Mutuo l'efficace definizione da D. van Mal-Maeder, *La fiction des déclamations*, Leiden-Boston, Brill, 2007, p. 46.

turbatio sanguinis che determina il rischio di una prole confusa e, dunque, priva il *pater familias* del suo “patrimonio”¹², una *praegnas adultera* è una moglie che ha abdicato al suo ruolo e, dunque, non può godere del privilegio concesso alla *praegnas* di differire il *supplicium* al momento successivo al parto. Un privilegio che appare tutto e solo, ancora una volta, declinato al maschile, in quanto ispirato alla volontà di tutelare i diritti del padre. Lo esplicita in maniera inequivocabile il marito nel momento in cui dichiara che quella *lex* è stata redatta *pro patribus* e immediatamente dopo, scivolando sul piano personale, aggiunge *pro me scripta erat* (277.8-9: *Quare ergo scripta lex est? Pro patribus, qui nihil fecerunt. Indignum enim visum est, etiamsi mortem meruisset mater, auferri filium innocenti patri. Si ergo lex pro me scripta erat, non potest videri contra me valere*). Del tutto comprensibile, pertanto, che nel caso di una *praegnas adultera* il marito decida di non avvalersene perché subentra un timore, quello della *turbatio sanguinis*, che vanifica comunque la *spes patris* e, dunque, il principio ispiratore della *lex* sul differimento del *supplicium* per la *praegnas*.

Anche in questo caso, come in quello che riconosce più ampi margini d'azione al marito dell'adultera, il declamatore sembrerebbe avvalersi di una *lex* che trova testimonianza nelle fonti giuridiche di età adrianea, ma che dà espressione ad un *mos* riflesso anche nello *ius* e mirato a tutelare il diritto di essere padri¹³ (*Dig.* 1.5.18, Ulpiano 27 *ad Sabinum*): *Imperator Hadrianus Publicio Marcello rescripsit liberam, quae praegnans ultimo supplicio damnata est, liberum parere et solitum esse servari eam, dum partum ederet. Sed si ei, quae ex iustis nuptiis concepit, aqua et igni interdictum est, civem Romanum parit et in potestate patris*. Ad ispirare la *ratio* alla base di questa norma (la cui questione principale verte sullo *status personarum*) sarebbe, infatti, per una parte della dottrina¹⁴, il concetto, radicato nella cultura romana, del nascituro come *spes patris*, ovvero come espressione del suo legittimo diritto ad avere una discendenza: inaccettabile, pertanto, ogni intervento della madre o di altri, orientato a privare il padre del patrimonio di cui egli entra in pieno possesso dopo il *partus*¹⁵, individuato dalla dottrina stoica come il discrimine per riconoscere lo *status* di essere vivente¹⁶.

¹² Alla *turbatio sanguinis* determinata dall'adulterio e ai danni arrecati alla legittimità della discendenza mi sono occupata in un mio lavoro cui mi permetto di rinviare anche per la bibliografia di riferimento: G. Brescia, M. Lentano, *Le ragioni del sangue. Storie di incesto e fratricidio nella declamazione latina*, Napoli, Loffredo, 2009, p. 26-67.

¹³ *Dig.* 1.5.18 (Ulp. 27 *ad sab.*), oltre che in Paul. 1.12.4 (5) *praegnantēs neque torqueri neque damnari nisi post editum partum possunt* e in *Dig.* 48,19,3 (Ulp. 14 *ad sab.*) *Praegnatīs mulieris consumendae damnatae poena differtur quoad pariat. Ego quidem et ne quaestio de ea habeatur, scio observari, quamdiu praegnas est*.

¹⁴ Cfr. E. Nardi, *Procurato aborto nel mondo greco-romano*, Milano, Giuffrè, 1971, p. 357: «Non v'ha comunque dubbio che il rinvio dell'esecuzione non era legato alla tutela del feto ... bensì ... ai diritti anzitutto del padre». Sulle stesse posizioni F. Lanfranchi, «Nascituri», *Novissimo Digesto italiano*, XI, Torino, UTET, 1965, p. 13-14; G. Galeotti, *Storia dell'aborto*, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 24. Per una sintesi recente cfr. F. Lamberti, «Concepimento e nascita nell'esperienza giuridica romana. Visuali antiche e distorsioni moderne», *Serta iuridica. Studi dedicati dalla Facoltà di Giurisprudenza a Francesco Grelle*, I, a cura di F. Lamberti, N. De Liso, E. Sticchi Damiani, G. Vallone, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 303-364; M.V. Sanna, «*Spes animantis*, da una *lex regia* ad Adriano», *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 79, 2012, p. 501-518; Ead., «*Spes nascendi – spes patris*», *Annali del Seminario giuridico dell'Università degli Studi di Palermo*, 55, 2013, p. 519-552.

¹⁵ Cfr. Y. Thomas, «Le “ventre”. Corps maternel, droit paternel», *Le Genre Humain*, 14, 1986, p. 211-236.

¹⁶ Particolarmente significativa una testimonianza riportata da Ulpiano (24 *ad ed.*), utile a mettere in luce la scansione temporale che, in base alla dottrina stoica, determina il passaggio della prole dal legame viscerale materno allo stadio successivo alla nascita, in cui i figli si configurano come patrimonio del padre (*Dig.* 25.4.1.1: *Ex hoc rescripto evidentissime apparet senatus consulta de liberis agnoscendis locum non habuisse, si mulier dissimularet se praegnatem vel etiam negaret, nec immerito: partus enim antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum. Post editum plane partum a muliere iam potest maritus iure suo filium per interdictum desiderare aut exhiberi sibi aut ducere permitti*). E. Nardi, *Procurato aborto*, p. 145-148, 154 sq.; Id., «Il nodo dell'aborto», *Rendiconti dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna*, 65, 1976-77, p. 43-47.

Va interpretata alla luce di questa temperie culturale – perlomeno prima dell’attestarsi della cultura cristiana¹⁷ – la censura e la condanna espresse dalla collettività nei confronti delle pratiche abortive¹⁸, una censura dettata proprio dalla lesione del diritto paterno ad avere una discendenza legittima. Di tali istanze si trova, come è noto, testimonianza già nella *Pro Cluentio* di Cicerone¹⁹: l’oratore impianta la strategia difensiva del suo cliente, accusato dell’assassinio del patrigno Oppianico, sulla gravità delle azioni delittuose perpetrate da quest’ultimo, reo di aver avvelenato la cognata incinta, Auria, per impossessarsi dell’eredità destinata al nascituro e conseguentemente di aver privato il fratello dei suoi diritti di padre (*Pro Cluentio*, 31: *Nam cum esset gravida Auria, fratris uxor, et iam appropinquare partus putaretur, mulierem veneno interfecit ut una illud quod erat ex fratre conceptum necaretur.*). Come precedente a sostegno della sua linea argomentativa, l’oratore cita il caso della condanna alla pena capitale di una donna di Mileto colpevole di aver abortito per avidità di denaro, individuando la *ratio* ispiratrice di tale provvedimento nella vanificazione della *spes parentis* legata alla continuazione del nome e dell’eredità della famiglia²⁰ (*Pro Cluentio*, 32: *Memoria teneo Milesiam quandam mulierem, cum essem in Asia, quod ab heredibus [secundis] accepta pecunia partum sibi ipsa medicamentis abegisset, rei capitalis esse damnatam; nec iniuria, quae spem parentis, memoriam nominis, subsidium generis, heredem familiae, designatum rei pulicae civem sustulisset.*). L’azione delittuosa di Oppianico, a detta dell’oratore, che utilizza qui un motivo destinato a registrare notevole fortuna proprio in relazione alla morte delle *praegnates*, si colloca sul gradino più alto nella scala del crimine del parricidio in quanto ha come esito l’uccisione di più di una persona nello stesso corpo (*Quanto est Oppianicus in eadem iniuria maiore supplicio dignus! Si quidem illa, cum suo corpori vim attulisset, se ipsa cruciavit, hic autem idem illud effecit per alieni corporis mortem atque cruciatum. Ceteri non videntur in singulis hominibus multa parricidia suscipere posse: Oppianicus inventus est qui in uno corpore plures necaret*). Della condanna delle pratiche abortive in quanto vanificazione della *spes patris* l’oratore adduce ulteriore testimonianza in un altro crimine perpetrato sempre da Oppianico, reo di aver corrotto con denaro e donativi, allo scopo di indurla all’aborto (34: *merces abortionis*), un’altra donna del suo disgraziato *entourage* familiare, la vedova dello zio Cneo Magio. L’avidità della donna e la spregiudicatezza di Oppianico avevano reso vane le precauzioni adottate dallo stesso Magio che, in punto di morte, allo scopo di garantire il suo “patrimonio” familiare (33: *ut id quod conceperat servare et salvum parere posset*), dopo aver designato come erede il figlio nascituro, aveva raccomandato alla moglie di trascorrere i mesi di gravidanza che la separavano dal parto in casa della suocera²¹. Di particolare interesse per testimoniare la

¹⁷ Cfr. E. Nardi, *Procurato aborto*, p. 305 sq.

¹⁸ Per una rassegna dell’ampia bibliografia sull’aborto in Grecia e Roma si può fare riferimento al sito *Diotima, Materials for the Study of Women and Gender in the Ancient World* (www.stoa.org/diotima; link *Contraception and Abortion*; ultimo aggiornamento luglio 2011); tra la bibliografia più recente, cfr. K. Kapparis, *Abortion in the Ancient World*, London, Duckworth, 2002. Sulla diffusione e le ragioni alla base delle pratiche di interruzione della gravidanza documentate dalle testimonianze letterarie latine e, in particolare, sulla prevalenza della “voce” maschile, cfr., da ultimo, S. Santelia, «... nec intra viscera tua conceptas spes liberorum elisisti. Pensieri (di uomini) sull’aborto a Roma, tra I sec. a.C. e II d.C.», *Invigilata Lucernis*, 39, 2017, p. 183-198.

¹⁹ Su questa orazione ciceroniana si rinvia al recente commento di V.M. Patimo, *La Pro Cluentio di Cicerone. Introduzione e commento dei §§ 1-81*, Nordhausen, Traugott Bautz, 2009, p. 292-313 e alla bibliografia di riferimento ivi citata.

²⁰ Cfr. E. Nardi, *Procurato aborto*, p. 220-221; K. Kapparis, *Abortion*, p. 126-127. Della significatività di queste testimonianze in relazione al motivo del figlio *spes patris* mi sono già occupata in un mio precedente contributo, cfr. G. Brescia, M. Lentano, «La norma assente», p. 168-170; una lettura analoga in S. Santelia, «... nec intra viscera tua», p. 184-185.

²¹ *Cluent.* 33-35: *Itaque cum hanc eius consuetudinem audaciamque cognosset avunculus illius adolescentis Oppianici, Cn. Magius, isque, cum gravi morbo adfectus esset, heredem illum sororis suae filium faceret, adhibitis amicis, praesente matre sua Dinaea, uxorem suam interrogavit essetne praegnans; quae cum se esse respondisset, ab ea petivit ut se mortuo apud Dinaeam, quae tum ei mulieri socrus erat, quoad pareret habitaret, diligentiamque adhiberet ut id quod conceperat servare et salvum parere posset. Itaque ei testamento legat grandem pecuniam a filio, si qui natus esset: ab secundo herede nihil legat. Quid de Oppianico*

contiguità tra le fonti letterarie e giuridiche su questo tema è la citazione del caso ciceroniano della donna di Mileto, oltre che in Quintiliano, *inst.* 8.4.11 (ma con finalità diverse), anche in un giurista di età classica, Trifonino, che lo riporta immediatamente prima di occuparsi di un rescritto degli imperatori Settimio Severo e Antonino Caracalla del 211, ovvero della più antica sanzione giuridica a noi nota espressa dal diritto romano in materia di pratiche abortive (*Dig.* 48.19.39, Trifonino 10 *Disputationes: Cicero in oratione pro Cluentio Habito scripsit Milesiam quandam mulierem, cum esset in Asia, quod ab heredibus secundis accepta pecunia partum sibi medicamentis ipsa abegisset, rei capitalis esse damnatam. Sed et si qua visceribus suis post divortium, quod praegnas fuit, vim intulerit, ne iam inimico marito filium procrearet, ut temporali exilio coerceatur, ab optimis imperatoribus nostris rescriptum est*).

Alla luce di queste testimonianze, la legge declamatoria che sancisce il differimento del *supplicium* per la *praegnas* appare, dunque, in linea con un *mos* radicato e condiviso dalla cultura romana, documentato sia in ambito giuridico che letterario. Ne consegue che tale *lex*, non solo non interferisce con l'uccisione dell'adultera, ma ne diviene fondamento: una volta individuata nella garanzia della *spes patris* la *ratio* ispiratrice della tutela della *praegnas*, le due *leges* non appaiono più in antinomia. Esse si rivelano, infatti, espressione dello stesso *mos* alla base dello *ius*, ovvero del diritto del marito/padre di tutelare il patrimonio della sua legittima discendenza rispetto a qualsiasi situazione esterna (adulterio, *supplicium* della *praegnas*, aborto) che possa danneggiarlo. Di queste stesse "ragioni del padre" si trova attestazione anche in ambito giuridico. A tale modello culturale rinvia infatti non solo l'istituzione del *custos ventris* (secondo le disposizioni del senatoconsulto Planciano), ma anche il parere dato dal pretore Valerio Prisciano sul caso di Rutilio Severo e riferito da Ulpiano nel libro XXIV *ad edictum* (*Dig.* 25.4.1pr.): questi, nonostante avesse divorziato dalla moglie Domizia, rivendicava i suoi diritti sul *partus* della donna, che accusava di celare il proprio stato di gravidanza al fine di privarlo del figlio; Rutilio chiedeva, pertanto, che alla donna fosse assegnato un *custos partus*. Il *rescriptum* accoglie questa istanza e dispone che il pretore faccia ospitare Domizia in una casa rispettabile e incarichi tre ostetriche di visitarla per accertare lo stato dei fatti e garantire, in caso di gravidanza, le legittime rivendicazioni paterne.

È possibile cogliere un'ulteriore, significativa traccia della contiguità su questo tema tra fonti giuridiche, declamatorie e letterarie nella strategia argomentativa utilizzata dalla Didone ovidiana nella settima *Eroide* per dissuadere dal suo proposito l'eroe in partenza²². L'allusione ad una ipotetica gravidanza (*her.* 7.133-134: *Forsitan et gravidam Didon, scelerate, relinquo, / parsque tui lateat corpore clausa meo*) sembra mirata a sollecitare delle corde a cui Enea, rivisitato in chiave romana, non può restare indifferente²³. Ad un modello culturale radicato nell'antichità rinvia l'immagine evocata dal v. 134 del corpo di Didone che racchiude e cela in sé una parte di Enea, quasi una ripresa dei famosi versi delle *Eumenidi* sulla funzione della

suspiciatus sit, videtis: quid indicarit, obscurum non est: nam cuius filium faceret heredem, eum tutorem liberis non adscripsit. Quid Oppianicus fecerit cognoscite, ut illum Magium intellegatis non longe animo prospexisse morientem. Quae pecunia mulieri legata erat a filio, si qui natus esset, eam praesentem Oppianicus non debitam mulieri solvit, si haec solutio legatorum et non merces abortionis appellanda est; quo illa pretio accepto multisque praeterea muneribus, quae tum ex tabulis Oppianici recitabantur, spem illam quam in alvo commendatam a viro continebat victa avaritia sceleri Oppianici vendidit. Nihil posse iam ad hanc improbitatem addi videtur: attendite exitum. Quae mulier obstatione viri decem illis mensibus ne domum quidem ullam nisi socrus suae nosse debuit haec quinto mense post viri mortem ipsi Oppianico nupsit. Quae nuptiae non diuturnae fuerunt; erant enim non matrimonii dignitate, sed sceleris societate coniunctae.

²² Su questa *Eroide* si rinvia al commento di L. Piazzini, P. Ovidii Nasonis, *Heroidum Epistula VII. Dido Aeneae*, Firenze, Le Monnier, 2007.

²³ Di questa rilettura ovidiana di Enea mi sono già occupata in un mio precedente contributo (G. Brescia, «Le poenae del perfidus. Enea tra naufragio e paternità mancata (Ovidio, *Her.* 7)», *Giornale italiano di filologia*, II n.s. 1-2, 2011, p. 157-179).

madre individuata come ricetto di un figlio che appartiene in realtà al solo padre²⁴. Perduta ogni speranza di riuscire a trattenere l'eroe con la prospettiva del destino di morte cui avrebbe inevitabilmente condannato la sua amante, Didone tenta di giocare un'altra carta per neutralizzare la deprecabile prospettiva della separazione, mostrando al *perfidus*, tra gli esiti nefasti della sua scellerata condotta, proprio la possibile cancellazione della sua stessa stirpe. Senza saperlo e senza volerlo, il *pious Aeneas* potrebbe trasformarsi inconsapevolmente nell'artefice della morte del proprio figlio (*her.* 7.135-138: *Accedet fatis matris miserabilis infans, / et nondum nato funeris auctor eris, / cumque parente sua frater morietur Iuli, / poenaque conexos auferet una duos*). Se il suicidio dell'eroina innamorata e abbandonata lo lascia indifferente, non altrettanto può lasciarlo la prospettiva che quella *ruina* coinvolga anche il feto, parte integrante di sé in quanto *pater* (*her.* 7.134). Nell'utilizzazione dell'*argumentum* della gravidanza per procrastinare la partenza, tradizionalmente considerata *causa mortis* di Didone (*her.* 7.195-196: *Praebuit Aeneas et causam mortis et ensem: / ipsa sua Dido concidit usa manu*), si potrebbe, forse, rintracciare una sia pur velata allusione all'opportunità di differire la morte della *praegnans* inevitabilmente duplicata in quella del nascituro (v. 138: *poenaque conexos auferet una duos*): chiaro e intenzionale, ai fini dell'efficacia del processo persuasivo, il riferimento al danno che la morte di quest'ultimo, in quanto *spes patris*, avrebbe arrecato alla legittima aspirazione del *pater* ad una discendenza. D'altronde, la familiarità di Ovidio con questo motivo sembra trovare ulteriore attestazione sempre nelle *Eroidi* nel tragico destino di Canace, vittima della furia paterna che la condanna a rinunciare al suo amore per il fratello Macareo e ad eliminare anche il figlio della colpa²⁵. Ma è nella rilettura del mito di Apollo e Coronide nelle *Metamorfosi*²⁶ che i singolari punti di contatto tra la sceneggiatura scelta dal poeta pupillo dei declamatori per questa *fabula*²⁷ e il *plot* della nostra declamazione sembrano fornire ulteriore traccia dello stretto rapporto, fatto di prestiti e influssi reciproci, tra le due forme letterarie. La tragica storia d'amore tra la madre di Asclepio, Coronide di Larissa, la fanciulla più bella di tutta l'Emonia, e il dio di Delfi è strettamente connessa all'*aition* della metamorfosi del

²⁴ *Eumenidi* 658-666: «Non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio: ella è la nutrice del germe in lei seminato. Il genitore è colui che la feconda; e lei, come ospite a ospite [ma anche come straniera a straniero] salva il germe, quando un dio non l'abbia già distrutto. E ti mostrerò la prova di questo argomento. Può esistere un padre, anche senza madre: è presente dinanzi a te, come testimone, la figlia di Zeus Olimpio, neppure nutrita nelle tenebre di un ventre, eppure germoglio quale nessuna dea può generare».

²⁵ Su questa *Eroide* cfr. J. Reeson, *Ovid, Heroides 11., 13. and 14. A Commentary*, Leiden-Boston-Köln, Brill, 2001, p. 1-12; sui tentativi di aborto di Canace per liberarsi del frutto della colpa, cfr. S. Santelia, «... *nec intra viscera tua*», p. 192-193.

²⁶ Sul tragico destino della madre di Asclepio raccontato da Ovidio nelle *Metamorfosi*, 2.534-632 nella forma dell'*aition* del nero piumaggio del corvo e sulla sua specifica collocazione nel complesso panorama delle varianti del mito di Coronide si rinvia alla recente e approfondita trattazione di D. Fermi, *Lo sventurato connubio. Ricerche sul mito di Koronis*, Bari, Levante, 2018, p. 90-96 e alla bibliografia precedente ivi citata.

²⁷ Ovidio, *Metamorfosi*, 2.542-547: *Pulchrrior in tota quam Larisaea Coronis / non fuit Haemonia. Placuit tibi, Delphice, certe, / dum vel casta fuit vel inobservata; sed ales / sensit adulterium Phoebeius, utque latentem / detegeret culpam, non exorabilis index, / ad dominum tendebat iter*; 598-630: *nec coeptum dimittit iter dominoque iacentem / cum iuvene Haemonio vidisse Coronida narrat. / Laurea delapsa est audito crimine amantis, / et pariter vultusque deo plectrumque colorque / excidit, utque animus tumida fervebat ab ira, / arma adsueta capit flexumque a cornibus arcum / tendit et illa suo totiens cum pectore iuncta / indevitato traiecit pectora telo. / Icta dedit gemitum tractoque a corpore ferro / candida puniceo perfudit membra cruore / et dixit: «Potui poenas tibi, Phoebe, dedisse, / sed peperisse prius; duo nunc moriemur in una». / Hactenus, et pariter vitam cum sanguine fudit. / Corpus inane animae frigus letale secutum est. / Paenitet heu! sero poenae crudelis amantem / seque, quod audierit, quod sic exarserit, odit, / odit avem, per quam crimen causamque dolendi / scire coactus erat, nec non arcumque manumque / odit cumque manu temeraria tela sagittas; / conlapsamque fovet seraque ope vincere fata / nititur et medicas exercet inaniter artes. / Quae postquam frustra temptata rogamque parari / vidit et arsueros supremis ignibus artus, / tum vero gemitus (neque enim caelestia tingi / ora licet lacrimis) alto de corde petitos / edidit, haud aliter quam cum spectante iuvenca / lactentis vituli dextra libratus ab aure / tempora discussit claro cava malleus ictu. / Ut tamen ingratos in pectora fudit odores / et dedit amplexus iniustaque iusta peregit, / non tulit in cineres labi sua Phoebus eosdem / semina, sed natum flammis uteroque parentis / eripuit geminique tulit Chironis in antrum.*

piumaggio occorsa al corvo²⁸ che, proprio per l'eccessiva loquacità mostrata in questa particolare circostanza, vide le sue candide penne divenire nere²⁹. Incurante degli avvertimenti della *garrula cornix* che, per dissuaderlo dalla sua intenzione di fare la spia ad Apollo, gli aveva raccontato la propria esperienza insieme ad altri casi di delazione puniti dalle divinità³⁰, il corvo, accortosi dell'adulterio di Coronide con il giovane Ifi, vola a svelare la segreta colpa al suo *dominus* (Ovidio, *Metamorfosi*, 2.598-599: *nec coeptum dimittit iter dominoque iacentem / cum iuvene Haemonio vidisse Coronida narrat.*) L'attenzione del poeta delle *Metamorfosi* si concentra, in particolare, sul personaggio di Apollo e sugli effetti devastanti che fanno seguito alla scoperta da parte del dio del tradimento dell'amata. La rappresentazione vivacemente coloristica della reazione di rabbia e dolore della divinità, non priva di effetti quasi comici nella descrizione della caduta della corona d'alloro che fa seguito alla rivelazione, concorre, in un certo senso, ad umanizzarne la figura³¹ (Ovidio, *Metamorfosi*, 2.600-605: *Laurea delapsa est audito crimine amantis, / et pariter vultusque deo plectrumque colorque / excidit, utque animus tumida fervebat ab ira, / arma adsueta capit flexumque a cornibus arcum / tendit et illa suo totiens cum pectore iuncta / indevitato traiecit pectora telo*): ma è soprattutto la mancanza di controllo del dio che non riesce a tenere a freno il *dolor* e l'*ira* (2.602: *utque animus tumida fervebat ira*), sino a trafiggere con la sua freccia infallibile il petto della donna amata, ad evocare la figura di quei mariti inflessibili giustizieri delle mogli colte in adulterio, rappresentati nella declamazione e nei rescritti imperiali che ne legittimavano l'esercizio dello *ius occidendi* proprio in quanto reazione all'*iniuria* dettata da uno *iustus dolor*³². Di particolare interesse risulta, a tal proposito, la connotazione della relazione tra Coronide e l'amante mortale con il termine *adulterium*, solitamente utilizzato nel mito in riferimento alla violazione di un legame matrimoniale ufficiale³³: d'altronde, come è stato opportunamente messo in rilievo, echi della *lex Iulia de adulteriis coercendis*, secondo una tendenza diffusa nella poesia latina d'amore di età augustea³⁴, potrebbero essere colti nella presenza di un *index* (nello specifico il corvo, v. 546)³⁵ che denuncia un *adulterium*³⁶. Ma particolarmente evocative risuonano alla nostra lettura le parole con cui Coronide in punto di morte³⁷ (606-607: *icta dedit gemitum tractoque a corpore ferro / candida pumiceo perfudit membra cruore*) non manca di rimarcare l'imprudenza di una vendetta³⁸ che non ha ponderato l'opportunità di differire il *supplicium* al momento successivo al parto (608-609: *et dixit: «Potui poenas tibi, Phoebe, dedisse, / sed peperisse prius; duo nunc moriemur in una»*).

Difficile sottrarsi alla suggestione di cogliere nelle recriminazioni della *praegnas* adultera l'allusione al differimento del *supplicium post partum* che avrebbe trovato di lì a poco codificazione nelle scuole di declamazione prima ancora che nella giurisprudenza di età

²⁸ Ovidio, *Metamorfosi*, 2.534-632.

²⁹ Ovidio, *Metamorfosi*, 2.631-632: *sperantemque sibi non falsae praemia linguae / inter aves albas vetuit consistere corvum.*

³⁰ Ovidio, *Metamorfosi*, 2.547-595.

³¹ Come osserva D. Fermi, *Lo sventurato connubio*, p. 95: «Della potenza divina sono messi in luce i limiti e le contraddizioni. Anzitutto è compromessa la prerogativa dell'onniscienza perché Apollo deve avvalersi del corvo per scoprire l'adulterio».

³² Cfr. *supra*, n. 7.

³³ Cfr. D. Fermi, *Lo sventurato connubio*, p. 96.

³⁴ R.R. Caston, *The Elegiac Passion: Jealousy in Roman Love Elegy. Emotions of the Past*, New York-Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 73 sq.

³⁵ Ovidio, *Metamorfosi*, 2.546.

³⁶ Cfr. A. Barchiesi (a cura di), *Ovidio. Metamorfosi*, I, Milano, Mondadori, 2005, p. 282. Lo studioso non manca, però, di precisare che in questi versi *adulterium* avrebbe il senso di "affare di sesso non matrimoniale".

³⁷ Sulla facoltà di parlare attribuita a Coronide cfr. I. Ziogas, *Ovid and Hesiod: The Metamorphosis of the Catalogue of Women*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2013, p. 127.

³⁸ Sulla rappresentazione ovidiana dell'uccisione di Coronide come punizione crudele e ingiusta cfr. D. Fermi, *Lo sventurato connubio*, p. 95.

imperiale³⁹. A motivare l'opportunità di tale deroga viene chiamata in causa, ancora una volta, la necessità di preservare il nascituro dall'inevitabile coinvolgimento nel tragico destino di morte della *praegnas* evocato dalla formula *duo nunc moriemur in una* che, presumibilmente per ragioni legate al suo gusto per le *sententiae*, registra notevole fortuna in Ovidio⁴⁰: ad una formula simile ricorre Macareo nell'*Eroide* 11 nel momento in cui cerca di rianimare la sorella/amante Canace in pericolo di vita durante il parto, ricordandole che la sua morte avrebbe inevitabilmente decretato quella del nascituro⁴¹ (11.55-62: *Mors erat ante oculos, et opem Lucina negabat, / et grave si morerer mors quoque crimen erat; / cum super incumbens scissa tunicaque comaque / pressa refovisti pectora nostra tuis, / et mihi «vive, soror, soror o carissima», aisti / «vive nec unius corpore perde duos! / Spes bona det vires; fratri nam nupta futura es. / Illius de quo mater et uxor eris»*)⁴². Nelle parole di Macareo il nesso tra la morte della *praegnas* (che inevitabilmente determina anche quella del feto) e la preoccupazione di salvaguardare la *spes patris* appare sia pure allusivamente evocata dal ruolo di padre del nascituro che il fratello/amante si attribuisce e soprattutto dalla proiezione della relazione incestuosa con la sorella nell'alveo rassicurante della legittimità del matrimonio (61-62): l'eroina non resta insensibile alle sue preghiere e assolve al suo ruolo di madre partorendo il figlio della colpa (63-64: *Mortua, crede mihi, tamen ad tua verba revixi; / et positum est uteri crimen onusque mei*). Ovidio mostrerebbe, pertanto, una certa familiarità con questo motivo che, come abbiamo messo in rilievo, rientra anche tra gli *argumenta* lucidamente utilizzati da Didone per dissuadere dalla partenza il *perfidus* Enea. Altrettanto decifrabile sembra nelle *Metamorfosi* il riferimento al figlio *spes patris* nel nesso *semina parentis* rafforzato dall'iperbato (630) con cui Apollo definisce il feto di Coronide e soprattutto la sua incapacità di sopportare il danno arrecato al suo patrimonio dalla morte della *praegnas* (628-630: *non tulit in cineres labi sua Phoebus eosdem / semina, sed natum flammis uteroque parentis / eripuit geminique tulit Chironiis in antrum*)⁴³: alla volontà di tutelare il diritto paterno va ricondotta l'estrazione del nascituro dal ventre della madre defunta con quello che possiamo considerare uno dei primi “parti cesarei” attestati nel mito e che, come è ampiamente noto, si riferisce alle circostanze eccezionali della nascita di Asclepio⁴⁴. Sempre

³⁹ La «lettura del mito in rapporto a categorie della sfera giuridica» quale «aspetto rimarchevole dell'*interpretatio ovidiana*» rivelato dall'uso di alcune *voces* tecniche peculiari di questo ambito, come *crimen* (v. 614), *adulterium* (v. 545) e *index* (v. 546) nell'accezione di delatore, è stata messa in evidenza da D. Fermi, *Lo sventurato connubio*, p. 95 e n. 207, che non manca di sottolineare la familiarità del procedimento alle *Metamorfosi* e, più in generale, alla poesia di Ovidio. Sulla presenza di nozioni e termini giuridici in Ovidio cfr. U.C.J. Gebhardt, *Sermo iuris: Rechtsprache und Recht in der augusteischen Dichtung, Mnemosyne Supplements* 315, Leiden-Boston, Brill, 2009, p. 102, 315, 317.

⁴⁰ Cfr., anche, Ovidio, *Amores*, 2.13.15 (J.C. Mc Keown, *Ovid. Amores. Text, Prolegomena and Commentary*, II, Leeds, Francis Cairns, 1989, *ad loc.*).

⁴¹ Diversa è l'esegesi di questi versi proposta da G. Rosati, *Ovidio. Lettere di eroine*, Milano, Rizzoli, 1989, *ad loc.*: secondo lo studioso le parole di Macareo paventerebbero, insieme a quella di lei, la morte metaforica del fratello amante (e non quella del nascituro) secondo un motivo molto attestato nella poesia erotica.

⁴² Si notino le rifrazioni lessicali del v. 58, *pressa refovisti pectora nostra tuis*, con la scena della vana rianimazione di Coronide tentata da Apollo, 2.617-618: *conlapsamque fovet seraque ope vincere fata / nititur et medicas exercet inaniter artes*.

⁴³ Sulla centralità attribuita nello sviluppo narrativo del mito di Coronide al tema della nascita e ancor più al diritto del nume «all'esclusività assoluta nel concepimento della prole» e alla mancanza di tolleranza rispetto «all'intrusione di concorrenti, peraltro di inferiore natura», si rinvia all'approfondita disamina di D. Fermi, *Lo sventurato connubio*, p. 223-254.

⁴⁴ Sulla connessione del motivo della morte dell'eroina con quello narrativamente contiguo della nascita del piccolo Asclepio per estrazione dal ventre materno nelle fonti che attestano questo mito, cfr. D. Fermi, *Lo sventurato connubio*, p. 255-261. Sui modelli culturali associati al parto *exsecto matris ventre* e sulle fonti letterarie e giuridiche che documentano la percezione nel mondo classico come anche nei racconti mitologici dell'India e della Persia, di quelle nascite attraverso il parto definito con termine medico moderno “cesareo”, si rinvia all'interessante studio di M. Bettini, «“Non nato da donna”. La nascita di Cesare e la storia del “parto cesareo” nella cultura antica», in Id., *Dèi e uomini nella Città. Antropologia, religione e cultura nella Roma antica*, Roma, Carocci,

nella sfera del mito troviamo attestazione della volontà del *pater* di salvaguardare la sua *spes* nella *fabula* di Semele e Giove. Alla morte dell'infelice fanciulla incenerita dalla folgore divina, anche il dio sovrano dell'Olimpo provvede ad estrarre dall'utero della madre *defuncta* il feto di Dioniso per poi cucirlo nella propria coscia come sacca uterina alternativa in cui portare a termine la gestazione⁴⁵. In realtà, le circostanze eccezionali della nascita di Dioniso e Asclepio e, soprattutto, l'intervento paterno finalizzato a preservare il feto dal destino di morte della madre, vanno ricondotti ad un motivo del mito greco che trova giustificazione nel fatto che il padre sia un dio e dunque, in quanto tale, non possa ammettere che il suo seme muoia. Difficile, d'altro canto, sottrarsi alla suggestione che la rilettura di questi miti, e, in particolare, di quello di Apollo e Coronide, da parte di un poeta come Ovidio, assai amato e imitato dai declamatori, possa configurarsi come ulteriore testimonianza di quel processo di interazione e compenetrazione fra declamazione e poesia, filtrato anche alla luce di certe categorie del diritto, o almeno del costume romano, di cui il talentuoso allievo di Arellio Fusco continuò a farsi interprete ben oltre gli anni del suo tirocinio alla scuola dei retori, segnalandosi, a sua volta, come importante fonte di ispirazione in un rapporto di osmosi reciproca. Come è noto e come hanno dimostrato recentemente gli studi di Emanule Berti⁴⁶ sulla scia tracciata da Bonner⁴⁷, la conversione alla poesia non cancellò mai nel cantore delle *Metamorfosi* quella componente irrinunciabile del suo bagaglio formativo che gli guadagnò una cattedra *honoris causa* nelle stesse aule frequentate da giovane talento della declamazione. Se è vero che l'influenza del tirocinio retorico, parte integrante del sistema educativo impartito ai rampolli dell'*élite* colta nelle scuole dell'Impero, lascia traccia di sé nella produzione poetica di Ovidio che segna uno dei punti di maggiore contiguità tra declamazione e poesia⁴⁸, è possibile ipotizzare che nel percorso di avvicinamento tra i due generi, anche i declamatori si confrontino e siano influenzati nella composizione delle loro opere dalla poesia ovidiana. In

2015, p. 119-144, che raccoglie la bibliografia precedente. Cfr., anche, sull'argomento, i recenti contributi di V. Viparelli, «I miti del parto», *Invigilata Lucernis*, 39, 2017, p. 15-25; M. Squillante, «La gravidanza mirabile nel mondo classico», *Invigilata Lucernis*, 39, 2017, p. 27-36.

⁴⁵ *Metamorfosi*, 3.253-315. Sul noto parallelismo tra il parto di Semele e di Coronide e sulle principali analogie tematiche tra i due episodi come anche sugli elementi di divergenza, si fa riferimento all'amplessissima bibliografia sull'argomento: E. Robbins, «The Gifts of the Gods: Pindar's Third Pythian», *Classical Quarterly*, n.s. 40, 1990, p. 307-318, *praes.* 314-318; J. Larson, *Greek Heroine Cults*, Madison, University of Wisconsin Press, 1995, p. 90, 96-98; D. Lyons, *Gender and Immortality: Heroines in Ancient Greek Myth and Cult*, Princeton, Princeton University Press, 1997, p. 93, 120, 126; J.S. Burgess, «Coronis Aflame: The Gender of Mortality», *Classical Philology*, 96, 2001, p. 214-227, *praes.* 217-219, 224; S. Romani, *Nascite speciali. Usi e abusi del modello biologico del parto*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2004, p. 50, n. 18, p. 65-67; B. Currie, *Pindar and the Cult of Heroes*, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 362; R. Mitchell-Boyask, *Plague and the Athenian Imagination: Drama, History and the Cult of Asclepius*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2008, p. 107-109; F. Mencacci, *I fratelli amici. La rappresentazione dei gemelli nella cultura romana*, Venezia, Marsilio, 1996, p. 38 sq., n. 77.

⁴⁶ Cfr. E. Berti, «Declamazione e poesia», *La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma antica*, a cura di M. Lentano, Napoli, Liguori, 2015, p. 19-57; Id., «Ovidio a scuola: rileggendo Seneca il Vecchio», *Controversiae* II 2, 8-12, 1 », *Aevum Antiquum*, n.s. 16, 2016, p. 7-34.

⁴⁷ Cfr. S.F. Bonner, *Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire*, Liverpool, University Press, 1949, p. 148-153. Sulla persistenza nella produzione poetica ovidiana di tracce dei modelli contenutistici e formali appresi nel periodo di frequentazione delle scuole di declamazione si confrontino, tra gli studi più recenti, W.J. Dominik, «Rhetorical and Declamatory Influence in Ovid», *Epistula Zimbabweana*, 26, 1992, p. 20-29; A. Romeo, «Metamorfosi della declamazione: metodo declamatorio e creazione epica nelle *Metamorfosi* di Ovidio», *Filologia antica e moderna*, 39-40, 2012-2013, p. 57-73; Ead., «Métamorphoses de la déclamation : manière déclamatoire et création épique dans les *Métamorphoses* d'Ovide », *Présence de la déclamation antique (controverses et suasoires)*, a cura di R. Poinault, Ch. Schneider, Clermont-Ferrand, Maison de L'Orient et de la Méditerranée, 2015, p. 129-146; Ead., «Il mito di Cefalo e Procri e il tema della prova di fedeltà (Ov. *Met.* 7, 720-746)», *Paideia*, 73.3, 2018, p. 2013-2031; B. da Costa e Silva, C. Ugartemendía, «Ovidius Declamans: The Influence of Declamation in Ovid's *Heroides IV*», *Phaos*, 15, 2015, p. 33-47.

⁴⁸ Cfr. E. Berti, «Declamazione e poesia», p. 44-51.

conclusione, l'adozione di un approccio metodologico comparativo tra letteratura, antropologia e diritto, consentirebbe di cogliere nella *fiction*⁴⁹ rappresentata nella *declamazione minore* pseudoquintiliana 277 – che vede il marito dell'adultera *praegnas* difendere il suo diritto all'esercizio dello *ius occidendi* anche in una situazione limite come quella, appunto, dello stato di gravidanza –, un osservatorio privilegiato per cogliere la capacità di questi prodotti di scuola di intercettare istanze radicate nella cultura romana senza soluzione di continuità, rispecchiando modelli rintracciabili anche nel mito, nella produzione letteraria e poetica come nella letteratura giuridica *stricto sensu*.

⁴⁹ Sulla componente fittoriale della declamazione cfr. D. van Mal-Maeder, *La fiction*.

BIBLIOGRAFIA

- BERTI, E., «Declamazione e poesia», *La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma antica*, a cura di M. Lentano, Napoli, Liguori, 2015, p. 19-57.
- BRESCIA, G., LENTANO, M., «La norma assente. Storie di adulterio nella declamazione latina», *Giuristi nati. Antropologia e diritto romano*, a cura di A. McClintock, Bologna, Il Mulino, 2016, p. 135-184.
- FERMI, D., *Lo sventurato connubio. Ricerche sul mito di Koronis*, Bari, Levante, 2018.
- LENTANO, M., *Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina*, Lecce, Grifo, 2014.
- VAN MAL-MAEDER, D., *La fiction des déclamations*, Leiden-Boston, Brill, 2007.